

CC 24.11.2018

approvazione modifiche al Regolamento generale

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO IV - CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)	
Art. 25 – Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri	
<p>1. Il CDC determina per l'anno in corso, il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna area regionale o interregionale, in proporzione al numero complessivo di soci appartenenti alle sezioni della stessa area al 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione al CC nella sua prima seduta successiva al 1°gennaio io.</p> <p>2. La determinazione si effettua con il metodo proporzionale detto del quoziente naturale.</p> <p>3. Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale sono libere di designare ed eleggere i consiglieri assegnati all'area interessata in seduta congiunta, oppure in sedute convocate separatamente ma da tenersi tutte nella medesima data. In questo secondo caso le operazioni di voto dovranno essere espletate entro le ore 11.00 e lo spoglio delle schede dovrà iniziare non prima delle ore 13.00.</p> <p>4. In ottemperanza alle disposizioni previste dallo Statuto per il funzionamento delle ARD, la presentazione delle candidature, l'allestimento delle schede di votazione e le votazioni per la elezione dei consiglieri seguono le modalità stabilite, nel Titolo III, per le elezioni effettuate nelle AD ordinarie, con gli adattamenti indispensabili. Anche le ARD, nelle quali è prevista l'elezione dei consiglieri assegnati, si svolgono entro il termine perentorio del quindici aprile e in ogni caso almeno trenta giorni di calendario prima della AD ordinaria.</p> <p>5. Chiuse le votazioni, gli scrutatori – preliminarmente nominati dalla assemblea, in numero non inferiore a tre – procedono allo spoglio delle schede, compilano l'elenco dei votati – in ordine decrescente di voti ricevuti – e sottoscrivono il relativo verbale, che consegnano al presidente della assemblea; quest'ultimo dà lettura dei risultati delle votazioni prima della chiusura della assemblea.</p> <p>6. Le schede sono raccolte in plico unico a cura del presidente della assemblea, unitamente al</p>	<p>1. Il CDC determina per l'anno in corso, il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna area regionale o interregionale, in proporzione al numero complessivo di soci appartenenti alle sezioni della stessa area al 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione al CC nella sua prima seduta successiva al 1°gennaio io.</p> <p>2. La determinazione si effettua con il metodo proporzionale detto del quoziente naturale.</p> <p>3. Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale sono libere di designare ed eleggere i consiglieri assegnati all'area interessata in seduta congiunta, oppure in sedute convocate separatamente ma da tenersi tutte nella medesima data. In questo secondo caso le operazioni di voto dovranno essere espletate entro le ore 11.00 e lo spoglio delle schede dovrà iniziare non prima delle ore 13.00.</p> <p>4. In ottemperanza alle disposizioni previste dallo Statuto per il funzionamento delle ARD, la presentazione delle candidature, l'allestimento delle schede di votazione e le votazioni per la elezione dei consiglieri seguono le modalità stabilite, nel Titolo III, per le elezioni effettuate nelle AD ordinarie, con gli adattamenti indispensabili. Anche le ARD, nelle quali è prevista l'elezione dei consiglieri assegnati, si svolgono entro il termine perentorio del quindici aprile e in ogni caso almeno trenta giorni di calendario prima della AD ordinaria.</p> <p>5. Chiuse le votazioni, gli scrutatori – preliminarmente nominati dalla assemblea, in numero non inferiore a tre – procedono allo spoglio delle schede, compilano l'elenco dei votati – in ordine decrescente di voti ricevuti – e sottoscrivono il relativo verbale, che consegnano al presidente della assemblea; quest'ultimo dà lettura dei risultati delle votazioni prima della chiusura della assemblea.</p> <p>6. Le schede sono raccolte in plico unico a cura del presidente della assemblea, unitamente al</p>

CC 24.11.2018

approvazione modifiche al Regolamento generale

<p>verbale di scrutinio, sottoscritto dagli scrutatori, nel quale devono essere evidenziate le seguenti informazioni: la denominazione ufficiale del o dei GR le cui ARD hanno proceduto al voto, il giorno di svolgimento della assemblea, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate a seguito della verifica dei poteri, il numero totale di schede raccolte. Sull'involucro è indicato con chiarezza il contenuto del plico, che viene sigillato nel corso della assemblea e inviato al direttore, con modalità che ne attestino la trasmissione e la ricezione, entro l'ottavo giorno successivo a quello di svolgimento della assemblea. La inosservanza della procedura comporta la nullità del voto.</p> <p>7. I plichi sono conservati a cura del direttore e da questi consegnati sigillati al CE che procede alla contestuale apertura ed al controllo del contenuto (numero di schede trasmesso, numero di schede valide e numero di schede bianche o nulle) e della rispondenza tra quanto verbalizzato e quanto trasmesso.</p> <p>8. Entro quindici giorni di calendario dalla chiusura della AD, il CE – dopo aver effettuato i controlli previsti – proclama i risultati delle elezioni. Il direttore ne dà immediata comunicazione scritta agli interessati. Gli eletti entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione.</p>	<p>verbale di scrutinio, sottoscritto dagli scrutatori, nel quale devono essere evidenziate le seguenti informazioni: la denominazione ufficiale del o dei GR le cui ARD hanno proceduto al voto, il giorno di svolgimento della assemblea, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate a seguito della verifica dei poteri, il numero totale di schede raccolte. Sull'involucro è indicato con chiarezza il contenuto del plico, che viene sigillato nel corso della assemblea e inviato al direttore, con modalità che ne attestino la trasmissione e la ricezione, entro l'ottavo giorno successivo a quello di svolgimento della assemblea. La inosservanza della procedura comporta la nullità del voto.</p> <p>7. I plichi sono conservati a cura del direttore e da questi consegnati sigillati al CE che procede alla contestuale apertura ed al controllo del contenuto (numero di schede trasmesso, numero di schede valide e numero di schede bianche o nulle) e della rispondenza tra quanto verbalizzato e quanto trasmesso.</p> <p>8. Entro quindici giorni di calendario dalla chiusura della AD, il CE – dopo aver effettuato i controlli previsti – proclama i risultati delle elezioni. Il direttore ne dà immediata comunicazione scritta agli interessati. Gli eletti entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione.</p>
---	---

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO VIII - CAPO II – CARICHE SOCIALI – INCARICHI	
Art. 70 – Cariche sociali e incarichi	
<p>1. La designazione e la elezione dei candidati alle cariche sociali e l'affidamento di incarichi ai soci sono effettuati assumendo come unici criteri di selezione l' idoneità e la disponibilità a operare con prestazioni personali volontarie e gratuite, svolte a favore del Club alpino italiano, dei suoi soci e di terzi, con professionalità, ad un buon livello di competenza e di efficienza. Alla designazione alla carica di componente del Comitato direttivo centrale è riservata una ragionevole quota al genere meno rappresentato.</p>	<p>1. La designazione e la elezione dei candidati alle cariche sociali e l'affidamento di incarichi ai soci sono effettuati assumendo come unici criteri di selezione l' idoneità e la disponibilità a operare con prestazioni personali volontarie e gratuite, svolte a favore del Club alpino italiano, dei suoi soci e di terzi, con professionalità, ad un buon livello di competenza e di efficienza. Alla designazione alla carica di componente del Comitato direttivo centrale è riservata una ragionevole quota al genere meno rappresentato.</p>

approvazione modifiche al Regolamento generale

<p>2. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza vincolo di mandato. I soggetti legittimati a deliberare l'attribuzione di incarichi, stabiliscono durata, compiti e obiettivi dei medesimi, fissano natura e periodicità dei rapporti informativi e ogni altra clausola atta a tutelare gli interessi generali e particolari del Club alpino italiano. Il limite statutario relativo alla rieleggibilità degli eletti alle cariche sociali deve essere inteso come riferito esclusivamente alla rielezione alla stessa carica sociale. La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico, come sopra definito.</p>	<p>2. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza vincolo di mandato. I soggetti legittimati a deliberare l'attribuzione di incarichi, stabiliscono durata, compiti e obiettivi dei medesimi, fissano natura e periodicità dei rapporti informativi e ogni altra clausola atta a tutelare gli interessi generali e particolari del Club alpino italiano. Il limite statutario relativo alla rieleggibilità degli eletti alle cariche sociali deve essere inteso come riferito esclusivamente alla rielezione alla stessa carica sociale.</p> <p>3. La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso, e qualora si configurino conflitti di interesse fra carica ricoperta e prestazione svolta. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico, come sopra definito.</p>
---	---

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO VIII - CAPO II – CARICHE SOCIALI – INCARICHI	
Art. 71 – Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi	
<p>1. Il candidato alla carica di presidente generale (PG) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o alla presidenza di un GR per un intero mandato e</p>	<p>1. Il candidato alla carica di presidente generale (PG) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o alla presidenza di un GR per un intero mandato e</p>

approvazione modifiche al Regolamento generale

<p>deve aver maturato esperienza pluriennale alla presidenza di una struttura territoriale del Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.</p> <p>2. Il candidato alla carica di componente del comitato direttivo centrale (CDC) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali del Club alpino italiano per un intero mandato o deve avere maturato esperienza pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale del Club alpino italiano o personale del PG presso organizzazioni nazionali o internazionali, e deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica; deve avere compiuto il venticinquesimo anno di età.</p> <p>3. Il candidato alla carica di componente del comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali del Club alpino italiano per un intero mandato o deve avere maturato esperienza pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale del Club alpino italiano o personale del PG presso organizzazioni nazionali o internazionali, oppure deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica; deve avere compiuto il venticinquesimo anno di età.</p> <p>4. Il candidato alla carica di revisore dei conti nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere iscritto al registro dei revisori contabili; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.</p> <p>5. Il candidato alla carica di proboviro nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere magistrato o essere iscritto nell'albo degli avvocati, in entrambi i casi da almeno cinque anni e deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali per un intero mandato; non può intrattenere alcun rapporto professionale –</p>	<p>deve aver maturato esperienza pluriennale alla presidenza di una struttura territoriale del Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.</p> <p>2. Il candidato alla carica di componente del comitato direttivo centrale (CDC) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali del Club alpino italiano per un intero mandato o deve avere maturato esperienza pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale del Club alpino italiano o personale del PG presso organizzazioni nazionali o internazionali, e deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica; deve avere compiuto il venticinquesimo anno di età.</p> <p>3. Il candidato alla carica di componente del comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali del Club alpino italiano per un intero mandato o deve avere maturato esperienza pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale del Club alpino italiano o personale del PG presso organizzazioni nazionali o internazionali, oppure deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica; deve avere compiuto il venticinquesimo anno di età.</p> <p>4. Il candidato alla carica di revisore dei conti nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere iscritto al registro dei revisori contabili; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.</p> <p>5. Il candidato alla carica di proboviro nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere magistrato o essere iscritto nell'albo degli avvocati, in entrambi i casi da almeno cinque anni e deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali per un intero mandato; non può intrattenere alcun rapporto professionale –</p>
--	--

approvazione modifiche al Regolamento generale

<p>anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.</p> <p>6. Il candidato alla carica di componente del comitato elettorale (CE) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali per un intero mandato, al fine di garantire una adeguata conoscenza dell'ordinamento del Club alpino italiano.</p> <p>7. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi elettivi: a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali; b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club alpino italiano; c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali; d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club alpino italiano o con le strutture centrale o territoriali avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa; e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva; f) quanti al momento della elezione hanno superato il settantacinquesimo anno di età; la presente disposizione non si applica alle Sezioni; g) quanti sono nominati a far parte della commissione di verifica dei poteri e quanti sono nominati scrutatori.</p> <p>8. Gli ordinamenti degli altri organi centrali e gli ordinamenti delle strutture territoriali dispongono sulle eventuali ulteriori condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità da accertare per i candidati a cariche elettive nei relativi organi.</p> <p>9. Prima della elezione, la inesistenza di una delle condizioni di idoneità previste, determina</p>	<p>anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.</p> <p>6. Il candidato alla carica di componente del comitato elettorale (CE) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali per un intero mandato, al fine di garantire una adeguata conoscenza dell'ordinamento del Club alpino italiano.</p> <p>7. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi elettivi: a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il <u>Club Alpino Italiano Sede Legale</u> o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali <u>che può interferire con la carica o incarico ricoperto</u>; b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club alpino italiano; c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali; d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club alpino italiano o con le strutture centrale o territoriali avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa; e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva; f) <u>quanti al momento della elezione hanno superato il settantacinquesimo anno di età; la presente disposizione non si applica alle Sezioni; f)</u> quanti sono nominati a far parte della commissione di verifica dei poteri e quanti sono nominati scrutatori.</p> <p>8. Gli ordinamenti degli altri organi centrali e gli ordinamenti delle strutture territoriali dispongono sulle eventuali ulteriori condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità da accertare per i candidati a cariche elettive nei relativi organi.</p>
---	---

approvazione modifiche al Regolamento generale

<p>la ineleggibilità del candidato; dopo l'elezione, la perdita anche di una sola di tali condizioni, l'insorgere o l'avvenuta conoscenza di una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, è insanabile e comporta la decadenza dalla carica ricoperta. Il CC prende atto delle sopravvenute condizioni di ineleggibilità negli organi della struttura centrale e adotta nella prima seduta utile le deliberazioni conseguenti che sono rese pubbliche mediante affissione all'albo e comunicate all'interessato. Gli stessi principi valgono per quanti iniziano ad intrattenere un'attività retribuita su incarico delle strutture centrali o territoriali durante il loro mandato e per il caso di attribuzione di un incarico, come definito nei precedenti commi del presente articolo. Gli ordinamenti delle strutture territoriali dispongono per la decadenza dalle cariche ricoperte negli organi delle stesse strutture.</p>	<p>9. Prima della elezione, la inesistenza di una delle condizioni di idoneità previste, determina la ineleggibilità del candidato; dopo l'elezione, la perdita anche di una sola di tali condizioni, l'insorgere o l'avvenuta conoscenza di una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, è insanabile e comporta la decadenza dalla carica ricoperta. Il CC prende atto delle sopravvenute condizioni di ineleggibilità negli organi della struttura centrale e adotta nella prima seduta utile le deliberazioni conseguenti che sono rese pubbliche mediante affissione all'albo e comunicate all'interessato. Gli stessi principi valgono per quanti iniziano ad intrattenere un'attività retribuita su incarico delle strutture centrali o territoriali durante il loro mandato e per il caso di attribuzione di un incarico, come definito nei precedenti commi del presente articolo. Gli ordinamenti delle strutture territoriali dispongono per la decadenza dalle cariche ricoperte negli organi delle stesse strutture.</p>
---	---

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO VIII - CAPO II – CARICHE SOCIALI – INCARICHI	
Art. 72 – Incompatibilità tra cariche sociali	
<p>1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale</p> <p>2. Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto alla carica di: a) delegato alla AD e alla ARD che è compatibile con tutte le altre cariche sociali , fermo quanto disposto dagli artt. 16 comma 2 e 19 dello Statuto e dell'art. 56 comma 4 del presente regolamento generale b) presidente sezionale che può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali; c) componente del consiglio direttivo di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali. d) componente del comitato dei revisori</p>	<p>1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale</p> <p>2. Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto alla carica di: a) delegato alla AD e alla ARD che è compatibile con tutte le altre cariche sociali , fermo quanto disposto dagli artt. 16 comma 2 e 19 dello Statuto e dell'art. 56 comma 4 del presente regolamento generale b) presidente sezionale che può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale, o degli organi tecnici centrali o territoriali; c) componente del consiglio direttivo di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali. d) componente del comitato dei revisori</p>

CC 24.11.2018

approvazione modifiche al Regolamento generale

<p>dei conti di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.</p> <p>3. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi, il socio – eletto in uno degli organi di cui ai casi precedenti – non può partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione, né può assumere incarichi di controllo o di ispezione nei confronti della sezione di appartenenza.</p> <p>4. Il socio che si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste nei commi precedenti deve optare per una delle due cariche – entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto – pena la decadenza d'ufficio dalla carica antecedente. Nel caso di rinuncia alla seconda carica è proclamato eletto a questa ultima il successivo nell'elenco dei votati.</p> <p>5. Il socio non può essere delegato di diritto o elettivo alla AD in più di una sezione; nel caso si verificasse tale condizione, il socio deve optare entro quindici giorni dall'insorgere della condizione e in ogni caso prima della AD; in difetto di opzione, il socio rimane delegato della prima sezione o, nel caso di contemporaneità, della sezione a cui il socio appartiene con maggiore anzianità.</p> <p>6. Gli ordinamenti delle singole strutture territoriali dispongono per ogni altra situazione di incompatibilità.</p>	<p>dei conti di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC, <u>del CDR</u>, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.</p> <p>3. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi, il socio – eletto in uno degli organi di cui ai casi precedenti – non può partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione, né può assumere incarichi di controllo o di ispezione nei confronti della sezione di appartenenza.</p> <p>4. Il socio che si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste nei commi precedenti deve optare per una delle due cariche – entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto – pena la decadenza d'ufficio dalla carica antecedente. Nel caso di rinuncia alla seconda carica è proclamato eletto a questa ultima il successivo nell'elenco dei votati.</p> <p>5. Il socio non può essere delegato di diritto o elettivo alla AD in più di una sezione; nel caso si verificasse tale condizione, il socio deve optare entro quindici giorni dall'insorgere della condizione e in ogni caso prima della AD; in difetto di opzione, il socio rimane delegato della prima sezione o, nel caso di contemporaneità, della sezione a cui il socio appartiene con maggiore anzianità.</p> <p>6. Gli ordinamenti delle singole strutture territoriali dispongono per ogni altra situazione di incompatibilità.</p>
---	---